

**TITOLO II**

**OGGETTO**

Articolo 4

La Società ha per oggetto l'assunzione, l'organizzazione e la gestione, per conto proprio, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e di terzi dei seguenti servizi di interesse generale:

a) di servizi di natura diagnostica di laboratorio su uomini, animali e prodotti di origine animale e vegetale, anche per finalità di controllo dell'uso di sostanze dopanti, di studio e ricerca; b) di servizi di cura, pronto soccorso veterinario ed accertamenti post mortem su animali; c) di servizi di assistenza veterinaria, avvalendosi di veterinari abilitati e di controllo antidoping presso ippodromi, centri di allenamento, allevamenti, scuderie etc.; d) di corsi di formazione; e) l'esecuzione di studi e ricerche in genere sul cavallo.

La società ha inoltre per oggetto la gestione di centri ippici e sportivi, l'orga-

	nizzazione di aste di cavalli e l'organizzazione di manifestazioni sportive o	
	culturali e fiere, nonchè la redazione, stampa, pubblicazione, distribuzione e	
	commercio di bollettini, periodici, annuari, riviste, libri e pubblicazioni in	
	genere, sia in proprio che per conto terzi e stampa.	
	La Società ha inoltre per oggetto lo svolgimento e la cura del coordinamento	
	tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favo-	
	re, dell'opportuna assistenza finanziaria.	
	La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o u-	
	tili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà	
	porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, fi-	
	nanziarie e bancarie attive e passive, prestare avalli, fideiussioni e garanzie	
	in genere nonchè qualunque altro atto che sia comunque collegato con l'og-	
	getto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei	
	servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio	
	1998, n. 58, potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o	
	imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o comple-	
	mentare al proprio, nonchè partecipare ad associazioni di imprese, consorzi,	
	GEIE e costituire altri joint venture ed altre forme associative.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la	
	società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affi-	
	danti. In particolare oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve	
	essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pub-	
	blico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto	
	limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di	
	conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso del-	

l'attività principale della società.

**TITOLO V**

**AMMINISTRAZIONE**

Articolo 10

La Società è amministrata - in conformità all'articolo 11 del d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni - di norma da un amministratore unico. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 11 comma 3 del citato d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l'assemblea della Società può disporre che l'organo amministrativo sia composto da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri secondo quanto verrà stabilito dall'assemblea ordinaria. In quest'ultimo caso la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. In particolare il riparto degli amministratori da eleggere deve essere effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi ed il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.

Gli amministratori possono essere non soci. Essi non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea ha facoltà, in qualunque tempo, di sostituire al consiglio di amministrazione un amministratore unico e, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 11 comma 3 del citato d.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a quest'ultimo un consiglio di amministrazione.

Tale scelta spetta anche ai soci in sede di costituzione.

Qualora vengano meno uno o più amministratori i rimanenti convocano senza indugio l'assemblea dei soci al fine di integrarne il numero. Gli amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti meno, durano in carica sino alla scadenza del mandato di quelli rimasti. La maggioranza degli amministratori deve essere indicata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

L'assemblea elegge, tra i membri del consiglio di amministrazione, il presidente ed il vice presidente; la carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del suddetto D.Lgs. n. 175/2016 in relazione all'integrazione degli strumenti di governo societario.

## TITOLO VI

### COLLEGIO SINDACALE

#### Articolo 17

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti i quali sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche in videoconferenza e/o audioconferenza. Pertanto i sindaci e/o coloro che hanno richiesto di partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento. In tal caso devono essere tassativamente assicurate:

- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e

